

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ETICA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITAT**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PLOAGHE SS CORSO GIOVANNI
SPANO 225

Numero REA: SS - 220287

Codice fiscale: 02982700904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. 9.049/7643	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 - Denominazione	
La cooperativa è denominata "Cooperativa Sociale Etica società cooperativa sociale a re-	
sponsabilità limitata".	
Art. 2 - Sede	
La cooperativa ha sede nel Comune di Ploaghe.	
Art. 3 - Durata	
La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà	
essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
zienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-	
diale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la de-	
mocraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comu-	
nitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
pubbliche.	
La cooperativa è retta dal principio della mutualità senza scopo di lucro, in ossequio a	
quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di coope-	
razione. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,	
tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e miglioni	
- 1 -	

	condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in	
	relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di	
	lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, previsti dal-	
	la normativa vigente.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci, mediante ana-	
	loghi contratti di lavoro.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La cooperativa ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'art. 1, pri-	
	mo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi prin-	
	cipalmente dell'attività dei soci cooperatori, attraverso la gestione di servizi socio-sanita-	
	ri, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, al soddisfaci-	
	mento delle esigenze di persone in stato di bisogno, a interventi di prevenzione e pro-	
	mozione. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente,	
	in proprio o per conto di terzi:	
	- servizi sociali di territorio diurni e/o residenziali, presso strutture proprie, pubbliche	
	e/o private;	
	- servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti l'aiuto domestico, l'assistenza	
	sociale, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone anziane, porta-	
	tori di handicap e giovani che vivono condizioni di disagio ed emarginazione;	
	- supporto e assistenza per stranieri per percorsi di integrazione rivolti ai minori stranie-	
	ri;	
	- 2 -	

	- proposte all'aperto nel territorio;	
	- sportello di ascolto per famiglie;	
	- gestione progetti di inserimento lavorativo;	
	- servizi di assistenza scolastica per disabili;	
	- servizi educativi territoriali per soggetti minori;	
	- servizi di assistenza, sostegno, educazione, prevenzione, anche mediante l'organizza-	
	zione e la gestione di attività sportive;	
	- assistenza alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, ecc.;	
	- attività di animazione;	
	- organizzazione e gestione di centri ricreativi estivi, dopo scuola, ludoteche, biblioteche,	
	videoteche, mediateche, informagiovani, centri di aggregazione sociale, sale multimediali,	
	laboratori e giardini per l'infanzia, l'adolescenza e la terza età;	
	- gestione laboratori finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo di specifiche capacità	
	artigianali e artistiche, quali: musicali, pittoriche, teatrali, decorative e scultoriche;	
	- attuare interventi e progetti socio-integrativi ed educativi, anche finalizzati ad un inter-	
	vento lavorativo;	
	- gestire servizi sociali sul territorio ed iniziative in grado di contribuire al miglioramento	
	sociale dei portatori di handicap;	
	- fornire servizi di attenzione alla persona;	
	- interventi di prevenzione;	
	- attività di formazione, consulenza, orientamento;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'accogliimento e all'attenzione delle persone in stato di biso-	
	gno;	

	- fornire servizi di trasporto con mezzo propri o presi in affitto, con accompagnatore	
	specializzato, per gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa;	
	- gestione mense e distribuzione pasti caldi pre-confezionati agli utenti che usufruiscono	
	dei servizi offerti dalla cooperativa;	
	- attività di ricerca nelle aree di servizio sopra elencate.	
	La cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi quelli indetti dalla comuni-	
	tà europea. La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affi-	
	ne a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare e mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (non nei con-	
	fronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi comprese: - l'assunzione di	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque co-	
	stituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alle attività sociali,	
	non ai fini del loro collocamento ed in via non prevalente; - la concessione di avalli cam-	
	biari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsto	
	dalle vigenti leggi. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Am-	
	ministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto	
	sociale, la cooperativa potrà:	
	-ricevere donazioni di beni mobili o immobili da terzi anche non soci;	
	-provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale.	

	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-	
	vamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono	
	rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svol-	
	gimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assem-	
	blea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente	
	statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperati-	
	ve, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le	
	disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli	
	amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni	
	dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	- 5 -	

	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è	
	determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'ogget-	
	to della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di	
	capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di la-	
	voro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale	
	in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesio-	
	ne al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge; 3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa. Possono essere soci cooperatori anche le per-	
	sone giuridiche, pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie su indicate.	
	- 6 -	

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 9 – Categorie speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione

	predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non ri-	
	spetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà es-	
	sere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'int-	
	ressato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo,	
	si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 10 – Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministra-	
	zione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fi-	
	scale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo sta-	
	tuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- 8 -	

	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
	golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regola-	
	mento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con	
	le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavo-	
	ro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con	
	le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informa-	

	zioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente ar-	
	ticolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sco-	
	po mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del	
	Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva con-	
	vocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota in-	
	tegrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente	
	statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo	
	dell'attività degli amministratori.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	

	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versa-	
	re:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in rela-	
	zione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la	
	cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei	
	soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammini-	
	stratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli ammini-	
	stratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il di-	
	- 11 -	

	niego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 13 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente Il recesso non	
	può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal	
	suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comu-	
	nicaione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunica-	
	zione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia	
	il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 14 - Esclusione	
	- 12 -	

	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e	
	per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipolo-	
	gia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa eser-	
	citata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflit-	
	to con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la	
	sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutua-	
	listici pendenti.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui al successivo articolo 17.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	- 13 -	

liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

	crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento azienda-	
	le di cui al successivo articolo 24, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà	
	ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 21 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con delibera-	
	zione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Con-	
	siglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 22 - Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	- 15 -	

	ri;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) euro di capitale sottoscrit-	
	to;	
	- 2 voti oltre 101,00 (centouno virgola zero zero) euro e fino ad euro 2.000,00	
	(duemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre euro 2.001,00 (duemilauno virgola zero zero) e fino ad euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre ad euro 3.001,00 (tremilauno virgola zero zero) e fino ad euro	
	5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre euro 5.001,00 (cinquemilauno virgola zero zero) di capitale sotto-	
	scritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammis-	
	sione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	- 16 -	

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 26 con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 25 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve-

	ro entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-	
	nandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla leg-	
	ge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbli-	
	gatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	
	soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 - Ristorni	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	- 18 -	

	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retri-	
	buzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e	
	da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci coo-	
	peratori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati	
	nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posse-	
	duto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- 19 -	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 28 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del pre-	
	sente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo	
	di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	

	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere re-	
	dato da un Notaio.	
	Art. 29 - Convocazione dell'assemblea	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccoman-	
	data A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai	
	soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assem-	
	blea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di con-	
	trollo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	- 21 -	

tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 32.

Art. 31 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voti come appresso specificato: a prescindere dalla quota sociale che versano in cooperativa le verrà attribuito solo un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 23. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti

	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea to-	
	talitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-	
	ventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rila-	
	sciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal co-	
	niuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano,	
	per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea	
	- 23 -	

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, re-

cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 35 - Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di vi-	
	sionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di control-	
	lo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determi-	
	nata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si	
	tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 36 - Integrazione del consiglio di amministrazione	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministra-	
	zione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice ci-	
	vile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di control-	
	lo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componen-	
	ti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scado-	
	no insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravve-	
	nuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere con-	
	- 26 -	

	vocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 37 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nomi-	
	nato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 38 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi confe-	
	rite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 - Organo di controllo	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sinda-	
	co unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	- 27 -	

L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-

bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 26, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 26, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di

cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

33 di 33